

www.handilex.org

Bonus alle famiglie e ai non autosufficienti: il Ministero risponde alla FISH

Nel dicembre scorso la FISH, Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap – con il supporto tecnico di HandyLex.org – ha posto al Ministro dell'economia e delle finanze un quesito per avere chiarimenti su una grave preoccupazione relativamente al bonus per le famiglie e i non autosufficienti previsto dal decreto legge 185/2008 (convertito con modificazioni dalla [Legge 2/2009](#)). Unitamente al quesito la FISH chiedeva una doverosa revisione del decreto legge al momento della conversione, modificazione poi non intervenuta.

I dubbi riguardavano le persone disabili titolari di sole provvidenze economiche assistenziali, unici componenti del nucleo familiare ed altre diseguità relative agli stessi disabili.

Scrivendo la FISH: “Rileviamo nel testo e nelle successive interpretazioni dell'Agenzia delle entrate alcune profonde diseguità di trattamento fra persone con i medesimi disagi economici, in particolare per ciò che riguarda le persone con disabilità. Il decreto non tiene in considerazione il disagio economico dei nuclei composti da una sola persona nel caso il suo reddito non derivi da pensione. Ciò è particolarmente grave quando si tratti una persona con grave disabilità che, anche con un reddito inferiore ai 15mila euro annui, non può richiedere alcun bonus. Stando alla lettura delle istruzioni impartite dall'Agenzia delle Entrate, la persona sola con handicap grave, non può nemmeno richiedere la “maggiorazione” a 1000 euro, in quanto l'handicap non viene preso in considerazione se interessa direttamente il richiedente.

Altro elemento di grave discriminazione riguarda i nuclei in cui sia presente un familiare portatore di handicap. Secondo il comma 3, lettera g dell'articolo 1 del decreto citato, spetterebbe un bonus pari a 1000 euro, *“per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrano le condizioni previste dall'articolo 12, comma 1, del citato testo unico, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro trentacinquemila.”*

Superfluo, crediamo, rammentare che il comma 1 dell'articolo 12 del TUIR contempla il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati; altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che siano conviventi. Al contrario l'Agenzia delle entrate testualmente precisa: *“euro 1.000,00 per il nucleo familiare in cui vi siano figli a carico del richiedente portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 35.000,00”.*

Viene così limitata la “maggiorazione” a 1000 euro ai soli casi in cui vi sia un figlio con handicap grave a carico fiscale. Restano escluse dal beneficio le famiglie in cui il “portatore di handicap” grave sia la moglie, il marito, il genitore, o lo stesso richiedente. Si tratta di una forzatura evidente ed ingiustificata di quanto espresso dallo stesso Governo.”

La risposta del Ministero

Il Gabinetto del Ministro ha risposto con propria nota del 2 marzo 2009, confermando tutte le interpretazioni negative della FISH. In sintesi ecco il senso della risposta.:

- non spetta l'erogazione del bonus ai nuclei familiari composti da sole persone titolari di sole prestazioni assistenziali esenti da IRPEF; questo significa, ad esempio, che l'anziano o il disabile che vive da solo ed è titolare solo di pensione di invalidità e indennità di accompagnamento o di assegno sociale non ha diritto al bonus;
- nel caso un disabile viva da solo, ha diritto al bonus nel caso il suo reddito non superi i 15.000 euro annui. In questo caso ha diritto ad un bonus di 200 euro. Il Ministero precisa che il bonus di 1000 euro (con redditi fino a 35000 euro) spetta solo nel caso un componente del nucleo familiare, ad esclusione del richiedente, sia una persona con disabilità.

Secca la prima reazione di Pietro Barbieri, presidente della FISH: “Nessuna sorpresa, purtroppo, ma l'ennesima riprova di una profonda diseguità che colpisce le persone che più hanno necessità di un supporto economico che comunque non è certo risolvibile con l'elemosina prevista dal bonus o dalla social card. Una

politica ancor più inquietante perché assunta in concomitanza con la ratifica, da parte dello stesso Parlamento della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità”.

Testo della risposta del Ministero - Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Gabinetto del Ministro

Prot. 9/F/F/2/03/2009
5377

Roma 2 marzo 2009

Al signor Presidente della Federazione Italiana per il superamento dell'handicap
Via Gino Capponi, 178
00179 Roma

Oggetto: *Richiesta chiarimenti in ordine all'art. 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.*

Con nota del 4.12.2008, diretta al Sig. Ministro dell'economia e delle finanze, codesta federazione ha chiesto chiarimenti in ordine ad alcuni aspetti del bonus straordinario per i soggetti componenti di un nucleo familiare a basso reddito, di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

In particolare, ha chiesto di conoscere:

- se il possessore delle sole prestazioni assistenziali esenti da IRPEF (pensioni di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, assegni sociali) sia escluso dal bonus in questione;
- se, nel caso di nucleo familiare composto da una sola persona portatrice di handicap, si debba avere riguardo, in ordine all'entità del beneficio spettante, al limite reddituale di euro 15.000 stabilito per i nuclei con una sola persona, ovvero quello dei 35.000 previsto nel caso in cui nel nucleo vi sia una persona handicappata.

Al riguardo, interpellati gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Qualora il nucleo familiare sia composto esclusivamente dal possessore di sole prestazioni assistenziali esenti da IRPEF, il beneficio non compete atteso che manca il reddito complessivo cui commisurare l'entità del bonus; la spettanza del beneficio non è invece pregiudicata laddove il possessore delle prestazioni assistenziali faccia parte di un nucleo familiare in cui vi siano altri soggetti possessori di reddito.

In tal senso è la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 2/E del 3 febbraio 2009, che ha chiarito che “in caso di nucleo familiare composto da un unico componente il bonus di 200 euro è erogabile a condizione che nel concorso dei redditi dal medesimo posseduti figurino in ogni caso un reddito di pensione”.

In detta ipotesi, qualora il richiedente non possa ottenere il beneficio attraverso i sostituti di imposta, la richiesta può essere presentata in via telematica all'Agenzia delle entrate utilizzando il modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia in data 5.12.2008.

Inoltre, nel caso di nucleo familiare composto da una sola persona portatrice di handicap, il beneficio spetta in corrispondenza di un reddito complessivo non superiore a 15.000 (con bonus di 200 euro), atteso che il più elevato limite reddituale (con bonus di 1.000 euro) spetta solo nel caso di familiari a carico portatori di handicap.

Ciò si evince anche dalla tabella riportata a pagina 8 della citata circolare n. 2/E del 3 febbraio 2009.

IL CAPO DEL GABINETTO